

DELIBERAZIONE 30 NOVEMBRE 2021

547/2021/R/EFR

**DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO TARIFFARIO ECCEZIONALE DA RICONOSCERE AI
DISTRIBUTORI NELL'AMBITO DEL MECCANISMO DEI TITOLI DI EFFICIENZA
ENERGETICA PER L'ANNO D'OBBLIGO 2020**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1183^a riunione del 30 novembre 2021

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica e la direttiva 2018/2002/UE dell'11 dicembre 2018;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e s.m.i.;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito: decreto-legge "rilancio Italia");
- i decreti del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 20 luglio 2004;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 21 dicembre 2007;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 28 dicembre 2012;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 11 gennaio 2017 (di seguito: decreto interministeriale 11 gennaio 2017);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 10 maggio 2018 (di seguito: decreto interministeriale 10 maggio 2018);
- il decreto del Ministro della Transizione Ecologica 21 maggio 2021 (di seguito: decreto MiTE 21 maggio 2021)
- la sentenza del TAR Lombardia, Sezione Seconda, n. 2538/2019, pubblicata in data 28 novembre 2019 (di seguito: sentenza 2538/2019);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 aprile 2017, 297/2017/A;

- la deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2019, 529/2019/R/efr;
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR2 2020-2023, approvato con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel (di seguito: TIT 2020-2023);
- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025, approvato con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas (di seguito: RTDG 2020-2025);
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2020, 96/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 14 luglio 2020, 270/2020/R/efr (di seguito: deliberazione 270/2020/R/efr) e, in particolare, l’Allegato A (di seguito: Regole per la determinazione del contributo tariffario);
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2020, 550/2020/R/efr;
- il parere dell’Autorità 15 aprile 2021, 153/2021/I/efr (di seguito: parere 153/2021/I/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 358/2021/R/efr (di seguito: deliberazione 358/2021/R/efr);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 359/2021/R/efr (di seguito: documento per la consultazione 359/2021/R/efr);
- i commenti e le osservazioni inviati da parte degli operatori in merito al documento per la consultazione 359/2021/R/efr.

CONSIDERATO CHE:

- il meccanismo dei titoli di efficienza energetica (di seguito anche: titoli o TEE) prevede, ai sensi della normativa vigente, obblighi annui di incremento dell’efficienza energetica negli usi finali a carico dei distributori di energia elettrica e gas naturale da ottemperarsi mediante il possesso di TEE che attestano l’avvenuto conseguimento di risparmi energetici ottenuti mediante l’effettuazione di interventi di efficienza;
- le modalità di determinazione del contributo tariffario da riconoscere ai distributori di energia elettrica e di gas (di seguito: contributo tariffario riconosciuto) sono definite dall’Autorità, tenuto conto di quanto progressivamente indicato in materia da parte della normativa;
- al riguardo - anche tenendo conto della sentenza 2538/2019 del T.A.R. Lombardia con cui il giudice amministrativo ha stabilito che il *cap* al contributo tariffario non sia più definito direttamente dalla normativa come previsto originariamente - l’Autorità, da ultimo con la deliberazione 270/2020/R/efr, ha approvato le Regole per la determinazione del contributo tariffario riconosciuto ai distributori adempienti ridefinendo la previgente formula di determinazione;

- in particolare, tra altri aspetti qui non riportati, con la deliberazione 270/2020/R/efr è stato disposto, con riferimento al periodo compreso tra l’inizio e il termine dell’anno d’obbligo:
 - di determinare il *contributo tariffario unitario* $C_{UNITARIO\ TEE}(t)$ tenendo conto (articolo 4, comma 1):
 - dei prezzi degli scambi di TEE scambiati sul mercato $P_{MERCATO}(t)$ e tramite bilaterali $P_{RILEVANTE\ BLT}(t)$; per questi ultimi considerando gli scambi i cui prezzi mensilmente non si discostano di più del 20% rispetto al corrispondente prezzo medio del mese precedente e al contempo sono non superiori a 260 €/TEE, definendo allo scopo il *prezzo rilevante mensile dei bilaterali*;
 - della quantità di TEE scambiati sul mercato $Q_{MERCATO}(t)$ e della quantità di TEE scambiati tramite bilaterali a prezzi non superiori a 260 €/TEE $Q_{BLT}(t)$;
 - che al contributo tariffario riconosciuto – come calcolato ai sensi dei precedenti alinea – sia applicato un *cap* pari a 250 €/TEE;
 - di riconoscere, in aggiunta al *contributo tariffario unitario* $C_{UNITARIO\ TEE}(t)$, determinato tenendo conto anche del *cap* di cui sopra, un *corrispettivo addizionale unitario* $C_{ADDIZIONALE\ UNITARIO}(t)$ (articolo 4, commi 2 e 3). Esso:
 - trova applicazione nel caso in cui il prezzo medio $P_{MERCATO}(t)$ sia maggiore del *cap* indicato;
 - è compreso tra 0 e 10 €/TEE ed è pari al prodotto tra:
 - i. la differenza tra il prezzo medio $P_{MERCATO}(t)$ e il *cap*;
 - ii. la differenza relativa tra l’obiettivo totale aggiornato per l’anno d’obbligo $Q_{OBIETTIVO}(t)$ e la quantità di TEE complessivamente presenti sui conti proprietà e nella disponibilità degli operatori alla data del termine dell’anno d’obbligo $Q_{TEE\ DISPONIBILI}(t)$ rispetto allo stesso obiettivo (comprendendo nella quantità di TEE disponibili anche i TEE annullati nella relativa sessione di acconto).

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto MiTE 21 maggio 2021 sono stati definiti nuovi obiettivi di risparmio energetico da conseguire da parte dei distributori soggetti agli obblighi sino all’anno d’obbligo 2024 ed è stato nuovamente modificato in diversi punti il previgente decreto interministeriale 11 gennaio 2017;
- anche per effetto delle modifiche di cui sopra, il decreto interministeriale 11 gennaio 2017 prevede attualmente, tra l’altro:
 - lo spostamento di una parte dell’obiettivo di risparmio energetico inizialmente determinato per l’anno d’obbligo 2020 agli anni successivi, alla luce del forte squilibrio riscontrato tra i TEE disponibili e le porzioni di obiettivo residue da ottemperare (anche in considerazione della stima della capacità di generazione a breve termine di TEE con nuovi progetti o progetti già realizzati);

- il posticipo al 16 luglio 2021 del termine dell'anno d'obbligo 2020, entro cui i distributori devono adempiere comunicando al Gestore dei Servizi Energetici (di seguito: GSE) l'avvenuto conseguimento dei risparmi energetici;
- in merito alla copertura dei costi sostenuti dai distributori adempienti ai propri obblighi (articolo 11, comma 2), che la determinazione del contributo tariffario da riconoscere ai distributori adempienti (di seguito: contributo tariffario), di competenza dell'Autorità, sia effettuata *“in misura tale da riflettere l'andamento dei prezzi dei certificati bianchi riscontrato sul mercato organizzato, nonché registrato sugli scambi bilaterali definendo un valore massimo di riconoscimento. Tale valore massimo è definito ed aggiornato, per i successivi anni d'obbligo, anche tenendo conto delle eventualità”* per cui l'ammontare dei TEE emessi e di quelli di cui sia prevista l'emissione non sia coerente con gli obblighi, *“in modo da mantenere il rispetto di criteri di efficienza nella definizione degli oneri e quindi dei costi del sistema”*;
- in merito al conseguimento degli obblighi di risparmio energetico (articolo 14-bis):
 - una più completa definizione del valore di cessione dei certificati bianchi *“non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica”* (di seguito: TEE “virtuali”) da parte del GSE, ora pari *“alla differenza tra 260 euro e il valore del contributo tariffario definitivo relativo all'anno d'obbligo”* con i vincoli che non sia superiore a 15 euro né *“inferiore a 10 euro”*, esplicitando peraltro ciò che era implicitamente previsto dall'originaria formulazione come conseguenza della definizione del *cap* al contributo tariffario pari a 250 €/TEE;
 - la ridefinizione della quantità di TEE “virtuali” che il GSE può emettere a favore di ciascun distributore;
 - che i TEE “virtuali” non abbiano *“diritto alla copertura degli oneri”* e che, *“per ogni anno d'obbligo, la corresponsione da parte dei soggetti obbligati delle somme per l'acquisizione è effettuata tramite un conguaglio a valere sulla copertura dei costi spettante ai medesimi soggetti”*;
 - che i soggetti che acquistano i TEE “virtuali” possano *“riscattare tutta o parte della somma corrisposta per l'acquisizione, a fronte della consegna di certificati generati tramite la realizzazione di progetti”*. Al riguardo il decreto prevede inoltre che tale riscatto *“è possibile esclusivamente nel caso in cui il soggetto obbligato detenga, a meno dei Certificati oggetto del riscatto, un numero di Certificati Bianchi eccedente l'obbligo minimo relativo all'anno d'obbligo in corso”*; inoltre il riscatto *“è possibile esclusivamente entro la scadenza dell'ultimo anno d'obbligo”* definito dal medesimo decreto (in particolare: entro la scadenza dell'anno d'obbligo 2024) e *“non è possibile nello stesso anno in cui i Certificati sono stati emessi”*;
 - che *“la restituzione delle risorse oggetto del riscatto”* di cui sopra sia *“effettuata, per ogni anno d'obbligo, tramite un conguaglio a valere sul contributo tariffario spettante ai soggetti obbligati [...]”*. Resta ferma, in tal

- caso, la corresponsione del contributo tariffario suddetto, valido per l'anno in corso, sui Certificati riscattati*”;
- che i costi sostenuti dai distributori adempienti ai propri obblighi trovino copertura “*sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale*” (articolo 11) e, in particolare, a valere su:
 - il “Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica” di cui all'articolo 49 del TIT 2020-2023, nel caso di distributori operanti nel settore dell'energia elettrica;
 - il “Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale” di cui all'articolo 76 della RTDG 2020-2025, nel caso di distributori operanti nel settore del gas naturale;
 - tenuto conto che le Regole per la determinazione del contributo tariffario disposte dalla deliberazione 270/2020/R/efr erano già pienamente rispondenti alle nuove disposizioni normative e, in particolare, a quanto disposto dal decreto MiTE 21 maggio 2021 sopra richiamato, con la deliberazione 358/2021/R/efr sono stati determinati i valori per l'anno d'obbligo 2020 del *contributo tariffario unitario* e del *corrispettivo addizionale unitario*;
 - in particolare, applicando le Regole per la determinazione del contributo tariffario, per l'anno d'obbligo 2020:
 - il valore del *contributo tariffario unitario* $C_{UNITARIO\ TEE}(2020)$ è risultato pari a 250,00 €/TEE;
 - il valore del *corrispettivo addizionale unitario* $C_{ADDIZIONALE\ UNITARIO}(2020)$ è risultato pari a 10,00 €/TEE;
 - ai sensi della deliberazione 270/2020/R/efr, tenuto conto delle disposizioni della deliberazione 358/2021/R/efr sopra ricordate, Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali - in conclusione delle verifiche, da parte del GSE, del raggiungimento degli obiettivi da parte di ciascun distributore soggetto agli obblighi - ha potuto procedere con l'erogazione dei corrispettivi previsti, tenendo conto del contributo tariffario in acconto eventualmente già riconosciuto a ciascun distributore nonché dei TEE “virtuali” emessi.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'eccezionale disequilibrio tra domanda e offerta di TEE, dovuto all'insufficienza dei TEE disponibili rispetto agli obiettivi inizialmente previsti per l'anno d'obbligo 2020 e alle difficoltà riscontrate nel raggiungere la quantità necessaria per richiedere l'emissione dei TEE “virtuali”, ha comportato un anomalo aumento dei prezzi di mercato, sino a valori significativamente maggiori della somma tra il contributo atteso e l'extracosto definito per i TEE “virtuali”, in particolare nelle sessioni tra i mesi di febbraio e aprile 2021;

- i prezzi di scambio sul mercato sono diminuiti fino a valori coerenti con i periodi precedenti e con il contributo atteso non appena gli operatori hanno potuto fare affidamento sull'intervento normativo (anche in considerazione della formulazione del parere dell'Autorità 153/2021/I/efr sullo schema di decreto inviatole), concretizzatosi con il decreto MiTE 21 maggio 2021, entrato in vigore il 1° giugno 2021 (in prossimità del termine dello stesso anno d'obbligo 2020, il che ne ha reso necessaria la posticipazione);
- in considerazione di quanto sopra, con la deliberazione 358/2021/R/efr, l'Autorità ha previsto di valutare la possibilità, in via eccezionale e con riferimento al solo anno d'obbligo 2020, del riconoscimento *una tantum* di parte degli extracosti sostenuti dai distributori per l'approvvigionamento dei TEE, in quanto tali extracosti sono derivati da situazioni eccezionali e contingenti e non hanno potuto trovare copertura diversamente;
- gli orientamenti dell'Autorità in merito sono stati presentati con il documento per la consultazione 359/2021/R/efr nel quale è stato quindi ipotizzato, per il solo anno d'obbligo 2020, il riconoscimento di una *componente addizionale eccezionale* che:
 - costituisca un contributo ulteriore a quello erogato ai sensi delle deliberazioni 270/2020/R/efr e 358/2021/R/efr;
 - non costituisca un riconoscimento a piè di lista degli extracosti sostenuti (o di parte di questi) e non tragga fondamento nel mero verificarsi di prezzi sul mercato più elevati della somma del contributo tariffario unitario e del *corrispettivo addizionale unitario* ma nel fatto che tali prezzi siano la conseguenza di elementi non dipendenti dal mercato e dai distributori, quali lo strutturale forte disequilibrio tra domanda e offerta di TEE - e, in particolare, l'insufficienza dei TEE disponibili a ottemperare agli obblighi minimi anche ricorrendo ai TEE "virtuali" e sfruttando la flessibilità prevista dalla normativa - a cui è stato posto rimedio solo a ridosso della conclusione dell'anno d'obbligo con il decreto MiTE 21 maggio 2021;
 - sia definita come un corrispettivo unitario forfetario che tenga conto dei risultati del mercato in generale e sia erogata senza analisi puntuali delle strategie adottate da ciascuna impresa; tali analisi puntuali peraltro richiederebbero di tenere conto anche delle valutazioni degli acquisti tramite bilaterali o successive negoziazioni, degli scambi infragruppo, degli acquisti avvenuti a prezzi inferiori al contributo tariffario, dei costi correlati per l'emissione diretta di TEE a seguito di interventi di risparmio energetico condotti o gestiti direttamente e degli eventuali TEE non oggetto di annullamento nell'anno d'obbligo 2020 e ancora nella disponibilità dei distributori, con ciò comportando, oltre ad un notevole aggravio amministrativo, la necessità per l'Autorità di entrare impropriamente in valutazioni sulle strategie commerciali degli operatori;
 - tenga conto della media, pari a 275,87 €/TEE, dei prezzi medi ponderati di ciascuna delle sedici sessioni comprese tra le date del 2 febbraio 2021 e del 18 maggio 2021 nelle quali il prezzo medio ponderato è risultato superiore al valore di 270,00 €/TEE - corrispondente alla somma del *cap* al contributo (250,00 €/TEE), del massimo corrispettivo addizionale unitario (10,00 €/TEE) e del massimo prezzo di emissione dei TEE "virtuali" (10,00 €/TEE) - oltre il quale gli

- acquisti comportano una perdita economica sicuramente superiore rispetto a quella che i distributori potrebbero avere nel caso di acquisto dei TEE “virtuali” nell’ipotesi che essi non vengano riscattati), ponderata sulle rispettive quantità;
- sia in particolare fissata pari a 7,26 €/TEE, pari al prodotto tra:
 - la differenza tra il prezzo medio delle sedici sessioni di cui al precedente alinea (275,87 €/TEE) e il contributo tariffario complessivamente già riconosciuto ai sensi della deliberazione 270/2020/R/efr (260,00 €/TEE);
 - il rapporto, pari al 45,8%, tra la quantità di TEE scambiati nell’ambito delle sedici sessioni di cui sopra (approssimando quindi che siano avvenuti soli scambi tra soggetti volontari e soggetti obbligati) e l’intera quantità di TEE scambiati sul mercato nel corso dell’anno d’obbligo;
 - sia erogata:
 - per ogni TEE consegnato da ciascun distributore obbligato entro i termini previsti (senza conteggiare i TEE annullati nella sessione di novembre 2020 in quanto questi sono stati acquistati prima dell’inizio dell’anno d’obbligo ovvero in un periodo nel quale le condizioni di mercato non hanno evidenziato le specificità sopra ricordate), al fine di adempiere all’obbligo specifico a proprio carico per l’anno d’obbligo 2020 nonché per le eventuali quote residue a proprio carico per gli anni 2018 e 2019, non oltre il raggiungimento del proprio obiettivo specifico aggiornato;
 - con le medesime modalità previste per l’erogazione del contributo tariffario ai sensi della deliberazione 270/2020/R/efr.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- durante la consultazione sono prevenute 12 osservazioni da imprese esercenti la distribuzione di energia elettrica o di gas naturale e loro associazioni rappresentative;
- gli operatori hanno condiviso le proposte dell’Autorità, comprendendo le sottostanti motivazioni eccezionali che le giustificano; un’associazione, diversamente, ritiene che lo scenario riscontrato nel corso dell’anno d’obbligo 2020 non rivesta carattere di eccezionalità e che sarebbe opportuno estendere fin d’ora l’applicazione della componente determinata in esito al procedimento, qualora ne ricorressero le condizioni di mercato, anche per gli anni successivi;
- quasi tutti gli operatori concordano in merito all’opportunità di definire la componente unitaria eccezionale in modo forfetario e uguale per tutti i soggetti all’obbligo; un solo distributore ritiene invece maggiormente opportuno prendere in considerazione le differenti e specifiche situazioni delle imprese soggette agli obblighi, valutando caso per caso;
- in merito alla formula di determinazione della *componente addizionale eccezionale* individuata dall’Autorità:
 - la maggior parte degli operatori condivide gli orientamenti presentati;
 - due distributori ritengono che l’Autorità non debba tenere conto solo dei prezzi registrati nelle 16 sessioni comprese tra le date del 2 febbraio 2021 e del 18 maggio 2021 ma di periodi più lunghi: in particolare, un distributore propone

- l'intero anno d'obbligo e l'altro di comprendere le sessioni sino alla messa a disposizione della bozza del nuovo decreto;
- un'associazione ritiene infine che il valore limite di prezzo con cui confrontare la media dei prezzi di scambio delle sessioni di mercato individuate come "eccezionali" non sia 270,00 €/TEE, determinato come sopra ricordato, ma 260 €/TEE: ciò poiché ritiene che non sia corretto inserire in tale calcolo il corrispondente prezzo dei TEE "virtuali" (10,00 €/TEE) in quanto esso rappresenta un costo in capo ai soggetti obbligati;
 - in merito all'intendimento dell'Autorità di riconoscere la *componente addizionale eccezionale* per ogni TEE consegnato dai distributori alla sola conclusione dell'anno d'obbligo 2020, a valere sul proprio obiettivo specifico aggiornato:
 - la maggior parte degli operatori condivide gli orientamenti presentati;
 - due distributori e un'associazione ritengono invece più opportuno che tale componente sia erogata anche con riferimento alle porzioni di obiettivo ottemperate mediante l'annullamento di TEE nella sessione di acconto dell'anno d'obbligo 2020 ovvero prima che si manifestasse l'alterazione di mercato in parola; tra essi, un distributore e l'associazione aggiungono che la *componente addizionale eccezionale* dovrebbe essere erogata anche con riferimento ai TEE annullati e utilizzati per il riscatto dei TEE "virtuali" emessi nell'anno precedente ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017; un distributore, infine, riterrebbe opportuno estendere il riconoscimento anche ai TEE acquistati e non ancora utilizzati;
 - in merito alle modalità di riconoscimento della *componente addizionale eccezionale*:
 - tutti gli operatori condividono l'intendimento dell'Autorità di confermare le medesime modalità previste per le erogazioni ordinarie dalla deliberazione 270/2020/R/efr;
 - alcuni operatori auspicano inoltre che l'erogazione possa avvenire entro la fine dell'anno;
 - più in generale, infine, per quanto riguarda aspetti non oggetto del documento per la consultazione, alcuni operatori auspicano:
 - l'avvio di un tavolo interistituzionale finalizzato ad analizzare l'andamento del mercato e verificare in modo continuativo la sussistenza dell'equilibrio tra domanda e offerta di TEE;
 - che l'Autorità valuti fin da subito un meccanismo di ristoro dei costi sostenuti per l'acquisto dei TEE virtuali nel caso in cui il riscatto di essi entro la scadenza dell'ultimo anno d'obbligo definito previsto dalla normativa (in particolare all'articolo 14-bis, comma 7, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017) non sia possibile, tipicamente per scarsità di TEE disponibili.

RITENUTO OPPORTUNO:

- confermare l'intendimento dell'Autorità di prevedere un riconoscimento eccezionale forfetario di parte degli extracosti sostenuti dai distributori, a valere per il solo anno d'obbligo 2020, in considerazione dell'insufficienza dei TEE disponibili rispetto agli

obiettivi previsti per l'anno d'obbligo 2020 e alla quantità necessaria per richiedere l'emissione dei TEE "virtuali", prima che gli obiettivi fossero ridotti dal decreto MiTE 21 maggio 2021, promulgato solo in prossimità dell'originario termine dello stesso anno d'obbligo;

- prevedere, in particolare, di:
 - definire, per economicità amministrativa e per le motivazioni esposte in consultazione, una *componente unitaria eccezionale* in modo forfetario, senza procedere con valutazioni puntuali per ciascun soggetto;
 - confermare i criteri di calcolo della *componente unitaria eccezionale* presentati in consultazione;
 - non accogliere, pertanto, l'osservazione di escludere, dalla definizione del prezzo di riferimento, il prezzo di emissione dei TEE "virtuali" pari a 10,00 €/TEE in quanto l'obiettivo è quello di individuare un prezzo limite oltre cui l'acquisto di TEE costituisce sicuramente una perdita economica superiore rispetto a quella che i distributori potrebbero avere nel caso di acquisto dei TEE "virtuali" (nell'ipotesi che essi non vengano riscattati);
 - non accogliere altresì le richieste pervenute da tre operatori in merito all'ampliamento delle sessioni di mercato di cui tenere conto per la determinazione della *componente*, in quanto appare rilevante considerare i prezzi dei TEE nelle sole sessioni in cui, mediamente, gli acquisti hanno sicuramente costituito una perdita economica rispetto al prezzo di riferimento (pari a 270,00 €/TEE per le motivazioni di cui sopra). In particolare, l'eventuale estensione delle sessioni considerate all'intero anno d'obbligo sarebbe in contrasto con l'intendimento di identificare solo le sessioni le cui dinamiche di prezzo sono state direttamente influenzate dal venire meno della disponibilità di TEE e dall'assenza dell'intervento normativo;
- confermare, pertanto, di riconoscere una *componente addizionale eccezionale* per l'anno d'obbligo 2020 pari a 7,26 €/TEE, determinata come indicato in consultazione e come sopra richiamato;
- confermare che la *componente addizionale eccezionale* di cui al punto precedente sia riconosciuta per ogni TEE consegnato in occasione del termine dell'anno d'obbligo 2020 a valere per l'obiettivo aggiornato. Ciò quindi non accogliendo quanto suggerito da alcuni operatori in merito alla possibilità di estendere il medesimo riconoscimento:
 - anche alle porzioni di obiettivi ottemperate nell'ambito della sessione di acconto dell'anno d'obbligo 2020, in quanto i TEE annullati nell'ambito della sessione di acconto (novembre 2020) sono stati tipicamente acquistati dai distributori nell'anno d'obbligo precedente ovvero quando non vi erano le condizioni eccezionali verificatesi nei mesi successivi e che giustificano il presente provvedimento; un'estensione del periodo renderebbe altresì opportuno valutare puntualmente le strategie di approvvigionamento dei TEE adottate da ciascuna impresa, in contrasto con le esigenze di economicità e semplicità amministrativa sopra richiamate e peraltro condivise dagli operatori;

- anche ai TEE non ancora annullati o consegnati in occasione del termine dell'anno d'obbligo 2020 e contestualmente utilizzati per il riscatto dei TEE "virtuali", in quanto la *ratio* sottostante alla previsione della *componente eccezionale* è quella di contribuire agli extracosti sostenuti dagli operatori per il difficoltoso approvvigionamento dei TEE necessari agli obiettivi in scadenza e in considerazione del fatto che il riscatto, peraltro richiesto da alcuni distributori per una quantità di TEE minima rispetto al totale consegnato, ha di per sé permesso il recupero del costo sostenuto per i TEE "virtuali" in passato, oltre all'erogazione del contributo per l'anno corrente;
- richiedere al GSE di comunicare a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali l'esito delle verifiche di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 da cui si evinca la quantità di TEE annullati da ciascun distributore in occasione del termine dell'anno d'obbligo 2020, a valere sull'obiettivo specifico a proprio carico per tale anno d'obbligo e sulle eventuali quote residue degli obiettivi a proprio carico per gli anni d'obbligo 2018 e 2019, non oltre il raggiungimento del proprio obiettivo specifico aggiornato;
- confermare, per quanto riguarda le modalità di riconoscimento della *componente addizionale eccezionale* per l'anno d'obbligo 2020, le medesime già previste per le erogazioni ordinarie e in particolare:
 - ai sensi dell'articolo 6, comma 4, delle Regole per la determinazione del contributo tariffario, prevedendo che il termine ivi previsto per l'erogazione da parte di Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali decorra dal ricevimento da parte del GSE delle necessarie informazioni di cui al precedente punto, ritenendo che esso sia adeguato e che non sia altresì possibile definire una scadenza in termini assoluti affinché l'erogazione avvenga entro la fine dell'anno;
 - ai sensi dell'articolo 5, comma 5, delle stesse Regole per quanto riguarda la copertura economica necessaria;
- rimandare a successivo provvedimento, previa consultazione, la definizione delle modalità per il riconoscimento dei costi sostenuti dai distributori per i TEE "virtuali" nei casi in cui, ai sensi della normativa vigente, tali costi non possano più essere oggetto di riscatto per via della scarsità di TEE disponibili, in considerazione del fatto che ciò non riveste carattere d'urgenza dal momento che il riscatto può avvenire "*entro la scadenza dell'ultimo anno d'obbligo definito ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1*", del decreto interministeriale 11 gennaio 2017

DELIBERA

1. Ai distributori di energia elettrica e gas naturale è riconosciuta una *componente addizionale eccezionale* nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica, per ciascun titolo consegnato in occasione del termine dell'anno d'obbligo 2020, a valere sull'obiettivo specifico a proprio carico per tale anno d'obbligo e sulle eventuali quote residue degli obiettivi a proprio carico per gli anni

- d'obbligo 2018 e 2019, non oltre il raggiungimento del proprio obiettivo specifico aggiornato;
2. la *componente addizionale eccezionale* di cui al punto 1. è pari a 7,26 €/TEE;
 3. il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. comunica a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali i risultati delle verifiche relative all'anno d'obbligo 2020 condotte ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 e, in particolare, la quantità di titoli consegnati in occasione del termine dell'anno d'obbligo 2020 da ciascun distributore obbligato, a valere sull'obiettivo specifico a proprio carico per tale anno d'obbligo e sulle eventuali quote residue degli obiettivi a proprio carico per gli anni d'obbligo 2018 e 2019, non oltre il raggiungimento del proprio obiettivo specifico aggiornato;
 4. Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali eroga a ciascun distributore di cui al punto 3. un importo pari al prodotto tra il corrispondente numero di titoli reso disponibile da parte del GSE ai sensi del medesimo punto 3. e la *componente addizionale eccezionale* di cui al punto 2., entro 60 giorni dal ricevimento delle informazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 270/2020/R/efr;
 5. il presente provvedimento è trasmesso al Ministro della Transizione Ecologica, al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. e a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
 6. il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

30 novembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini